



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 17/03/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di prestito personale mediante cessione del quinto della pensione stipulato in data 20/05/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 20/07/18, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione sviluppatasi con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro chiedendo il rimborso delle commissioni non maturate nei termini di seguito specificati: a) commissioni finanziarie per € 490,00; b) commissioni mediazione 1148,00; c) spese contrattuali e di istruttoria per € 204,17. Il tutto per un totale di € 1.958,97, comprensivo delle commissioni di estinzione; il ricorrente chiede peraltro la corresponsione degli interessi legali, le spese di assistenza difensiva sostenute, quantificate in € 200,00, e di presentazione del ricorso.

Costitutosi, l'intermediario chiede al Collegio, in via principale: a) di rigettare la richiesta di restituzione di ulteriori somme a titolo di commissioni di gestione, tenuto conto di quanto rimborsato dalla banca pari ad € 121,10; b) di rigettare la richiesta di restituzione delle commissioni di attivazione e delle spese di istruttoria, per la loro natura *up front*; c) di rigettare la richiesta di restituzione della commissione di intermediazione in quanto l'intermediario ha conferito al mediatore la procura per la sottoscrizione dei contratti relativi ai prodotti finanziari esclusivamente per facilitare il loro collocamento senza che tale rappresentanza possa in alcun modo compromettere l'indipendenza del mediatore; peraltro al cliente è stata consegnata la prevista documentazione precontrattuale e



l'incarico conferito contiene una dettagliata informativa circa l'oggetto, gli obblighi del mediatore, le provvigioni e le modalità di pagamento; d) di rigettare la richiesta di restituzione dei diritti di estinzione connessi al recupero di costi sostenuti dall'intermediario; e) di rigettare la richiesta di corresponsione delle spese legali per il carattere seriale delle controversie della specie. In via subordinata, nella ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, a circoscrivere l'importo a quello offerto al ricorrente e dallo stesso rifiutato, pari ad €. 392,00; in via di ulteriore subordinata, nella ipotesi in cui la banca dovesse versare somme ulteriori e diverse da quelle offerte, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni, pari ad € 121,10.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali e delle spese.

Il ricorso merita in parte di essere accolto.

La sussistenza del diritto alla riduzione del costo del finanziamento anticipatamente estinto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve*



essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Pertanto, rilevato, con riferimento alle voci di cui il ricorrente chiede il rimborso che, alla luce degli orientamenti condivisi dai Collegi, le *commissioni finanziarie* (di attivazione e di gestione) sono da considerare *recurring* e quindi dovute, in base al criterio proporzionale, per l'importo di €490,00 (al netto della restituzione integrale già effettuata al ricorrente di quanto dovuto per la commissione di gestione, pari ad €121,10), mentre gli *oneri di intermediazione* (relativi all'attività svolta nel caso di specie da un agente in attività finanziaria) e le *spese contrattuali e di istruttoria* vanno considerati come voci “istantanee” anche sulla scorta degli indirizzi recentemente convenuti fra tutti i Collegi; osservato che quindi, relativamente a tali ultime voci, risulta dovuta al ricorrente, alla luce del contenuto della domanda attorea e in applicazione del citato criterio previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, la somma di €130,49 relativamente alla *spese contrattuali e di istruttoria* e di € 733,72 con riguardo agli *oneri di intermediazione*; ritenuto che non può trovare accoglimento la domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva in ragione del carattere seriale della questione, così come la richiesta di rimborso delle commissioni di estinzione alla luce degli orientamenti ABF.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l' intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.354,21, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d' Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Decisione N. 10635 del 15 giugno 2020

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO